

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1243

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

EBNER, THALER AUSSERHOFER, WIDMANN

Estensione dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di determinazione del reddito imponibile e di calcolo dell'IVA, ad alcune categorie di esercenti l'attività di affittacamere

Presentata il 4 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Innanzitutto occorre tener presente che le opportunità offerte alla partecipazione attiva all'economia turistica hanno finora contribuito ad evitare il temuto spopolamento di alcuni territori che risulterebbe fatale per tutta l'economia di determinate zone, poiché in seguito all'impoverimento numerose famiglie e persone singole sarebbero costrette ad abbandonare la loro attività, nella fattispecie gli affittacamere, con conseguenze doppiamente negative in relazione sia all'abbandono delle attività turistico-rurali che all'aumento della disoccupazione nelle vallate.

Tre sono i fattori essenziali:

- 1) l'importanza economica degli affittacamere in ambito locale;
- 2) il calo del numero degli esercenti soprattutto delle categorie economicamente più deboli, costrette alla cessione dell'attività;
- 3) gli oneri fiscali materiali e formali.

La legge 30 dicembre 1991, n. 413, stabilisce all'articolo 5 una forma di imposta agevolata, con semplificazioni anche formali, sia per quanto concerne la determinazione del reddito imponibile sia per

quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, limitata però agli esercenti attività agrituristiche. Nella sostanza l'attività degli affittacamere non differisce da quella di chi esercita l'agriturismo: per tutte e due le categorie, infatti, l'attività è improntata per lo più a conduzione familiare e si svolge in un ambito molto ristretto

(sei camere vuole dire una media di dieci letti); l'incidenza fiscale sugli affittacamere è, quindi, davvero sproporzionata.

Visto quanto sopra si propone, dunque, di estendere la disposizione dell'articolo 5 della suddetta legge n. 413 del 1991 agli affittacamere che esercitano l'attività entro il limite di sei camere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Agli esercenti l'attività di affittacamere la cui struttura ricettiva non superi un numero di camere pari a sei, come disposto all'articolo 6, nono comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è concessa la facoltà di avvalersi, ai fini della determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto, delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.